

Roma, 12 settembre 1981

Ministero
della Marina Mercantile
Direzione Generale del
Demanio Marittimo e Porti

AI SIGG.RI COMANDANTI DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII Sez.

Prot.n.5179314 Allegati
A.24.7

OGGETTO: D.P.R.24 luglio 1977,n.616 art.59 -Delega alle
Regioni a statuto ordinario di funzioni ammini-
strative sul demanio marittimo.-

Circolare n.184

Titolo: Demanio Marittimo

RISERVATA-PERSONALE

L'Avvocatura Generale dello Stato, alle cui valuta-
zioni è stata prospettata da questo Ministero, stante la sua
delicatezza, la pendente problematica scaturita da una senten-
za di assoluzione emessa dalla Pretura di Torre Annunziata
nei confronti del titolare di uno stabilimento balneare, sen-
tenza basata sulla ravvisata, immediata operatività delle de-
lega ex art.59 del D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977, ha, con con-
sultazione n.2256/81, part.15551 del 13 luglio 1981, precisato
quanto segue:

"Questa Avvocatura Generale, riesaminata la questione relativa
all'interpretazione dell'art.59 D.P.R. 616/1977, condivide le
considerazioni, prospettate da codesto Ministero, cui, peraltro,
per completezza di informazione si ravvisa opportuno comunica-
re che la Corte Costituzionale, dinanzi alla quale fu elevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per l'inizia-
tiva presa dal Pretore di Genova nei confronti del Comandante
del Porto di quella città, con ordinanza 8 giugno 1981, qui ac-
clusa in copia, ha dichiarato inammissibile il conflitto.

./.

"L'ordinanza della Corte Costituzionale, adunque, la cui motivazione lascia perplessi, porta ad escludere che, almeno per il momento, possa contrastarsi l'inizio di procedimento penale del tipo analogo a quello promosso contro, il Comandante del Porto di Genova, con la conseguenza che le eventuali contestazioni giudiziarie dovranno seguire il normale iter procedurale quanto alla difesa, alle impugnazioni etc.

"In questa prospettiva si ritiene consigliabile che da parte di codesto Ministero siano emanate le istruzioni del caso ai dipendenti Uffici, nel senso di precisare che i Comandanti di Porto, qualora siano sottoposti a procedimento penale per avere emanato provvedimenti concessori, potranno chiedere, ai sensi dell'art. 44 del T.U. 1611/1933, l'autorizzazione ad essere difesi dall'Avvocatura dello Stato e a questo fine potranno proporre istanza, anche telegrafica, per le determinazioni di competenza, a questa Avvocatura Generale, specificamente indicando i fatti contestati e il titolo del reato, di cui sono chiamati a rispondere, nonché l'autorità giudiziaria procedente.

"Nella ipotesi, invece, che siano iniziati procedimenti penali a carico di privati, le Capitanerie di Porto potranno chiedere, trasmettendo circostanziato rapporto informativo, all'Avvocatura Distrettuale competente per territorio di costituirsi parte civile, qualora se ne dovesse ravvisare la opportunità."

Di quanto precede viene data, come suggerito dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, comunicazione alle SS.VV. perchè si attengano alla linea di condotta indicata nella precitata consultazione, e ciò qualora vengano a verificarsi situazioni del genere di quelle ipotizzate dal suddetto Organo Legale Consultivo.

e, p. c.

IL PRIMO DIRIGENTE

De Martini

IL MINISTRO

MANNINO

DEM/pg